

JERSEY, CAYMAN ECC... SI ALLUNGA L'ELENCO DEGLI STATI COMPLIANT

Paesi black list con accordi, ampliate le maglie

Paesi black list al lumicino con la voluntary disclosure bis. È sufficiente infatti aver stipulato un accordo contro la doppia imposizione (Tax information exchange agreement, Tiea) e allegare un waiver per poter usufruire degli sconti sugli anni accertabili. Paesi dunque come Jersey e Cayman che hanno ratificato nel 2015 questo tipo di accordi diventano per il fisco italiano compliant.

Il dl n. 193/2016 amplia il novero dei Paesi a fiscalità privilegiata per i quali viene ridotta la sanzione conseguente alle violazioni del monitoraggio fiscale e per cui non vengono applicate le seguenti misure punitive previste dall'art. 12 del dl 78/2009:

- a) raddoppio delle sanzioni per l'omessa od infedele dichiarazione dei redditi;
- b) raddoppio dei termini per l'accertamento.

Difatti, la normativa che ha introdotto la voluntary disclosure nel dicembre 2014 aveva disposto che la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi l'ammontare degli investimenti e delle attività finanziarie detenute presso Paesi a fiscalità privilegiata fosse determinata nella misura del 3%, alla presenza di determinate condizioni. In primis era necessario che codesti Paesi stipulassero, entro il 2 marzo 2015 (ovvero 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 186/2014), un accordo che consentisse lo scambio effettivo dei informazioni, ai sensi del nuovo articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). I Paesi che hanno effettivamente stipulato tali accordi entro i limiti temporali previsti dalla norma sono stati Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein. Allo stesso modo, anche il dl

Gli accordi entrati in vigore nel 2015

Paese contraente	Stipula del Tiea	In vigore dal
Isole Cayman	Firma: Londra 3/12/2012 Ratifica: L/18/06/2015, n. 100	13/8/2015
Isole Cook	Firma: Wellington 17/05/2011 Ratifica: L/17/10/2014, n. 157	17/2/2015
Guernsey	Firma: Londra 5/09/2012 Ratifica: L/10/02/2015, n. 16	10/6/2015
Gibilterra	Firma: Londra 2/10/2012 Ratifica: L/3/12/2014, n. 187	12/6/2015
Isola di Man	Firma: Londra 16/09/2013 Ratifica: L/10/02/2015, n. 12	10/6/2015
Stato di Jersey	Firma: Londra 13/3/2012 Ratifica: L/17/10/2014, n. 158	26/1/2015

193/2016 stabilisce che la misura fissa del 3% possa essere applicata nei casi in cui le attività estere siano detenute in stati o territori a regime fiscale privilegiato, purché tra l'Italia ed il singolo Paese sia già entrato in vigore un accordo che consenta l'effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello Ocse. Per tale motivo la data da tenere in considerazione per valutare l'applicabilità o meno delle agevolazioni previste dal dl 193/2016 è quella della pubblicazione in *G.U.* dello stesso dl, e quindi il 24 ottobre 2016 (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Di particolare rilievo la previsione secondo cui a tale tipologia di accordi sono stati equiparati anche tutti quegli accordi stipulati in conformità al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'Ocse e denominato appunto Tiea. Nel corso del 2015 sono entrati in vigore sette accordi Tiea stipulati negli anni precedenti con Isole Cayman, Isole Cook, Guernsey, Gibilterra, Isola di Man e Stato di Jersey. Proprio il Tiea siglato con lo Stato di Jersey, il cui accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2015, è stato oggetto di accesi dibattiti nel corso della prima edizione della voluntary disclosure, in

quanto diversi professionisti sostenevano che a seguito del predetto accordo il contribuente avrebbe dovuto usufruire delle stesse agevolazioni previste per i Paesi che avevano in essere un effettivo scambio di informazioni. Per quanto concerne le altre agevolazioni, invece, sempre nel caso in cui il Paese a fiscalità privilegiata ove sono detenute le attività estere rientri tra quelli appena descritti, non si applicherà il raddoppio delle sanzioni per omessa e/o infedele dichiarazione previste nel comma 2 dell'art. 12 del dl 78/2012. Per la non applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento, invece, la norma richiede che concorrano congiuntamente anche le condizioni previste dall'art. 5-quinquies, commi 4 e 5, della legge 186/2014, ossia che venga effettuato il rimpatrio fisico o venga rilasciato il waiver, che consiste in un'autorizzazione che il contribuente rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.

**Stefano Loconte
e Nicola Guaragnella**

—© Riproduzione riservata—